



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

Revoca in autotutela ex art 21-quinquies l. 241/1990 e ss.mm.ii. del decreto n. 124 del 09.05.2022 relativo alla variazione compensativa UPB 2.1 per acquisto del patrimonio materiale superstite della "Fonderia Chiurazzi" (numero 1500 calchi in gesso) -procedimento di prelazione sensi degli articoli 60,61,62 del decreto legislativo n. 42/2004.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

-che con decreto n. 124 del 09.05.2022 veniva approvato il trasferimento della somma di euro 50.000,00 dal capitolo 2.1.2.220 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali - aree archeologiche" al capitolo 2.1.2.155 "Acquisto beni di valore storico e culturale per l'acquisto in prelazione, ai sensi degli articoli 60,61,62 del decreto legislativo n. 42/2004 dei 1500 calchi in gesso della Fonderia Chiurazzi";

dato atto che il PAP ha esercitato il diritto di prelazione finalizzato all'acquisto di tutti i beni mobili che compongono il patrimonio materiale superstite della Fonderia Chiurazzi;

atteso che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in sede di acquisto mediante prelazione ex art. 60 del Dlgs n. 42/2004, non sono dovuti da parte dello Stato gli importi corrispondenti all'IVA e ai diritti d'asta (Cfr. parere n. 2842/2002 della Commissione Speciale Adunanza del Consiglio di Stato del 17.12.2002; parere Avvocatura Generale dello Stato del 03.10.1997; TAR Liguria Sentenza n. 532/2021 pubblicata in data 10.06.2021; TAR Lazio Sentenza n. 1960/2007 pubblicata in data 02.03.2007);

dato atto, pertanto, che la somma di € 50.000,00, imputata sul capitolo 2.1.2.155 "Acquisto beni di valore storico e culturale per l'acquisto in prelazione, ai sensi degli articoli 60,61,62 del decreto legislativo n. 42/2004 dei 1500 calchi in gesso della Fonderia Chiurazzi" per il pagamento dell'Iva, non dovrà essere liquidata, in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del PAP;

tenuto conto che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alle Amministrazioni pubbliche;

visto l'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., a norma del quale: "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*";


DECRETA

1. di procedere alla revoca in autotutela del decreto n. 124 del 09.05.2022;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Bilancio ai fini del trasferimento della somma di € 50.000,00 dal capitolo 2.1.2.155 "Acquisto beni di valore storico e culturale per l'acquisto in prelazione, ai sensi degli articoli 60,61,62 del decreto legislativo n. 42/2004 dei 1500 calchi in gesso della Fonderia Chiurazzi" all'originario capitolo 2.1.2.220 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali - aree archeologiche";
3. di dare atto della correttezza del procedimento amministrativo - contabile.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Davide Russo



IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Zuchtriegel

